



INFORMATIVA IMU - TASI 2018

Gentile Contribuente,

La informiamo che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 e succ. modificazioni Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), (Legge di Bilancio 2017) Legge n. 232 del 11/12/2016, (Legge di Bilancio 2018) legge n. 205 del 27/12/2017.

Con la legge di Bilancio 2018 NON sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L'art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) ha infatti solamente confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l'anno d'imposta in corso. Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Con delibera di Consiglio Comunale n 2 del 28/03/2018 "Aliquote, tributi e tariffe anno 2018 - Determinazioni", vengono confermate, per l'anno 2018, le medesime aliquote e le detrazioni approvate, per l'anno 2017.

IMU - Segnatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il gettito è riservato allo Stato nella misura dello 0,76% (cod. tributo 3925) e nella misura dello 0,30% al Comune (cod. tributo 3930).

Il pagamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2018 tramite modello di pagamento unificato F24. Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 e sue modifiche e integrazioni, l'Imposta Municipale Propria (IMU) **non si applica:**

- **Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alla Forze di Polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. n. 208/2015 (L. di Stabilità 2016) le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

IMU TERRENI AGRICOLI: L'art. 1, comma 10 lett. c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali "IAP" e coltivatori diretti, in quanto questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU come per la TASI.

I terreni agricoli sono esonerati dal pagamento dell'IMU come da deliberazione consiliare n. 2/2018.

IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'Imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

ALIQUOTE:

- 0,35 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 0,35% per abitazioni residenti AIRE

- 0,81% per le aree fabbricabili
- 0,89% per i fabbricati del gruppo D
- 0,81% per fabbricati generici C1; C3
- 0,81 % per tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI: La detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze è stabilita in € 200,00.

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune	3912
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930

TASI - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta Municipale Propria, **ad eccezione**, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI è dovuta:

Dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In caso di pluralità di proprietari o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Dal superficiario;

Dall'enfiteuta;

Dal locatario finanziario;

TASI Abitazione Principale:

Viene eliminata la TASI sulla abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è Abitazione Principale. Rimane invece in vigore la TASI per le Abitazioni Principali di lusso (Cat. A/1 A/8 e A/9).

TASI Immobili Locati a Canone Concordato:

Per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato **esclusivamente a favore** del Comune dove è ubicato l'immobile tramite modello di pagamento unificato (F24) (Per il Comune di San Nicola Manfredi il codice Comune è 1062).

SCADENZE VERSAMENTO 1° RATA entro il 16 giugno (acconto)

ALIQUOTE:

- 0,25% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- 0,25% Altri Fabbricati - COMUNE, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
- 0,25% Aree fabbricabili
- 0,1% fabbricati strumentali

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **3958** - "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s. m.";
- **3959** - Fabbricati rurali strumentali
- **3960** - Aree edificabili
- **3961** - Altri fabbricati

Sul sito www.sogetspa.it è disponibile il programma per il calcolo dell'imposta dovuta.

Si informa che sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata la delibera di G.C. n. 33 del 06/06/2012 "Determinazione dei prezzi di riferimento per le aree edificabili ai fini IMU" <http://www.sannicolamanfredi.gov.it/>.

INFORMAZIONI

Presso lo sportello SO.G.E.T. SpA di Via Matteotti è attivo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00/13.00 e dalle ore 15.00/17.00, il servizio di assistenza di front-office attraverso il quale sarà possibile ottenere ogni informazione utile.

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria

f.to Dott. Vincenzo De Lauro

Il Sindaco

f.to Dott. Fernando Errico

Estratto informativa sul trattamento dati

(art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)

Il titolare del Trattamento è l'Ente che ha incaricato la società alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate.

La SO.G.E.T. Spa, Responsabile del Trattamento dei dati per finalità di gestione, accertamento e riscossione, utilizza i dati del contribuente esclusivamente per le finalità istituzionali, anche quando comunicati a terzi.

Il trattamento avviene mediante l'utilizzo di sistemi informatici per il tempo e con le logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque nel rispetto della sicurezza e della riservatezza così come richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016

Il responsabile del trattamento, ai sensi art. 28 co.1 del Regolamento è la SO.G.E.T. S.p.a., via Venezia 49, 65121 Pescara

Il testo completo della informativa è reperibile nel sito della società al seguente link <http://www.sogetspa.it/privacy.php>